

LA PREPARAZIONE ALLA PROVA E L'IMPORTANZA DEL PUNTEGGIO

Una volta operata la scelta di concorrere per l'arruolamento, qualunque esso sia, e raccolte tutte le informazioni circa gli accertamenti da sostenere, occorre pensare a **come prepararsi** ad affrontare gli scogli disseminati lungo l'arco dell'iter concorsuale: le "prove d'esame".

Individuate queste ultime, gli argomenti e le modalità di svolgimento, non resta che iniziare lo studio, anche prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, anzi è proprio opportuno procedere in siffatto modo poiché spesso il lasso di tempo che intercorre tra il periodo di presentazione delle domande e quello dello svolgimento dei primi accertamenti è assai ridotto.

Un buono studio, al pari della tenacia, della caparbieta e della volontà di ciascun concorrente è alla base della realizzazione delle proprie aspettative; non occorre perdere tempo, bisogna individuare il materiale didattico a cui fare riferimento e iniziare la preparazione.

Si suggerisce, qualora si abbiano avuti problemi durante l'iter scolastico nel comporre gli elaborati di italiano, di affrontare lo studio frequentando appositi **corsi di preparazione** presso centri specializzati.

È difficile ormai che si riesca a centrare i propri obiettivi con una preparazione superficiale o con la reminiscenza degli studi scolastici; a volte l'aspirante potrà essere dichiarato idoneo poiché avrà raggiunto il punteggio minimo richiesto, tuttavia non coronerà il proprio sogno in quanto altri, in quell'occasione più preparati, conseguiranno un punteggio superiore.

Recarsi alle prove concorsuali tanto per "tentare" non è conveniente; un esito negativo potrebbe comportare una grossa delusione e una grande perdita di tempo e di denaro.

Il punteggio riportato in sede di esame alla **prova scritta**, ma vale anche per gli altri accertamenti, è di **fondamentale importanza**; primo fra tutti perché si deve raggiungere un punteggio che consiste nella *sufficienza* per ottenere l'idoneità e quindi procedere nelle ulteriori selezioni; in secondo luogo, e non in ordine di importanza, esso verrà computato per la formazione della graduatoria finale di merito che *dichiarerà* i vincitori del concorso.

Analizzando specificatamente i singoli concorsi per il ruolo Ufficiali e per il ruolo Ispettori (Marescialli) dell'Arma dei Carabinieri, a cui si rivolge questo volume, osserviamo come vengono formate le **graduatorie finali di merito** e notiamo come il punteggio della prova scritta di italiano e degli altri accertamenti viene preso in considerazione.

UFFICIALI - RUOLO NORMALE

Le graduatorie di merito finali saranno formate secondo il punteggio risultante dalla **somma dei punti** riportati:

- nella **prova scritta di cultura generale**
- nelle **prove di efficienza fisica**
- negli **accertamenti sanitari**
- nella **prova orale**
- nella **prova orale facoltativa di lingua straniera**
- nel **tirocinio**.

UFFICIALI - RUOLO SPECIALE

Le graduatorie di merito finali saranno formate secondo il punteggio risultante dalla **somma dei punti** riportati:

- nelle **due prove scritte**
- nella **prova orale**
- nell'eventuale **prova orale facoltativa di lingua straniera**
- nella valutazione dei **titoli**.

MARESCIALLI - RUOLO ISPETTORI

Le graduatorie di merito finali saranno formate secondo il punteggio risultante dalla **media dei punti** riportati nella **prova scritta di italiano** e nella **prova orale**, maggiorato dal punteggio assegnato negli **accertamenti attitudinali** per la **lingua estera** e per il **diploma di laurea**.

LA PROVA SCRITTA - UFFICIALI RUOLO NORMALE

I concorrenti giudicati idonei alla prova di preselezione, collocati utilmente nella graduatoria di merito, riceveranno da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, entro il mese successivo alla data di svolgimento della suddetta prova, comunicazione dell'esito e convocazione per sostenere la prova scritta.

I candidati assenti all'inizio dell'esame, come recita il bando, "*saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.*"

La prova, della *durata massima di sei ore*, consisterà nello **svolgimento di un tema**, estratto a sorte, fra i tre all'uopo formulati dalla Commissione esaminatrice su argomenti di *cultura generale*, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Essa tenderà a verificare il grado di padronanza della composizione italiana scritta da parte del concorrente, la sua maturità di pensiero, l'attitudine al ragionamento e la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice, concreta, corretta, e chiara.

All'atto della prova gli aspiranti dovranno essere muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

È importante tenere a mente che durante la prova scritta non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con i membri della Commissione. Sarà vietato introdurre nell'aula d'esame, detenere od utilizzare telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione. Inoltre, i concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, comprese le cosiddette "agende elettroniche". Potranno consultare soltanto il **vocabolario della lingua italiana ed il dizionario dei sinonimi e contrari**.

Occorre prestare molta attenzione alle suddette prescrizioni poiché coloro che le contravvengono o comunque abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema saranno esclusi dal concorso, vanificando tutti gli sforzi fin qui posti in essere. Potrebbe succedere, anche, che nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro, che sia disposta l'esclusione nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

Parte Prima

Indicazioni sulla Prova Scritta

Copyright © Esselibri S.p.A.

Copyright © Esselibri S.p.A.

concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18.

3. Requisiti. — 1. Al concorso possono partecipare:

a. gli ufficiali subalterni di complemento in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Detti ufficiali devono aver comunque ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b. gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato 12 mesi di servizio in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da allievo ufficiale in ferma prefissata) e non vengano a superare il 34° anno di età;

c. gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Detti ufficiali non dovranno aver superato il 34° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

d. i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti e che avranno compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il 26° anno di età e non superato il 40° anno di età. Detto personale dovrà essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati.

2. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di età indicati nel comma 1 per ciascuna categoria di concorrenti.

3. I partecipanti al concorso non devono:

— essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

— essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, non idonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato;

— se ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio da un successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.

4. La nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri è, inoltre, subordinata:

— al riconoscimento del possesso della piena idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalità previste dal presente decreto;

— al possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e al non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Arma dei carabinieri.

5. I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, sino alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

4. Svolgimento del concorso. — 1. Lo svolgimento del concorso prevede:

- a. una prova di preselezione;
- b. due prove scritte;
- c. la valutazione dei titoli di merito;
- d. prove di efficienza fisica;
- e. gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- f. gli accertamenti attitudinali;
- g. una prova orale;
- h. una prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 18, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il **31 luglio 2009**) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.

3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1.

5. Presentazione delle domande - Termini e modalità. — 1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:

a. redatte sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto,

disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it;

b. sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il non accoglimento della medesima;

c. spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. Gli ufficiali in servizio e gli appartenenti al ruolo ispettori dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 6.

3. I concorrenti impiegati o residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'Allegato "A" ed inoltrarla, tramite le autorità diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio, impiegati all'estero, in località ove non vi siano le predette autorità, potranno presentare la domanda al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.

4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:

a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio, numero di matricola meccanografica;

b. la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova facoltativa (*una sola* a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo);

c. il possesso della cittadinanza italiana;

d. lo stato civile;

e. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indi-

care le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

g. il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, con il relativo voto;

h. grado, Reparto/Ente (se in servizio) o distretto militare di appartenenza/Direzioni territoriali del personale della Regione Aerea o Comando Aeronautica militare di Roma/Dipartimenti militari marittimi di iscrizione o Comandi autonomi (se in congedo).

Gli ufficiali in ferma prefissata e quelli di complemento dovranno indicare il corso di provenienza e, se in congedo, anche la data di collocamento in congedo;

i. di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, non idonei all'avanzamento, né di avervi rinunciato;

j. il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 12;

k. il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto;

L. il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica.

I concorrenti dovranno, altresì, segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

m. gli ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo dovranno altresì dichiarare:

— i servizi prestati, successivamente alla data del congedo, come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. *Tale dichiarazione va resa anche se negativa;*

— di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da un successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. *Tale dichiarazione va resa anche se negativa.*

5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facoltà di allegare alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alle lettere g), j) e k) del comma 4.

6. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potrà richiedere, tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato Allegato "A" al presente decreto.

6. Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio. — 1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'articolo 10 o che si saranno presentati alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:

a. libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);

b. libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo ispettori).

Una **copia** della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dell'eventuale comunicazione del mancato svolgimento della stessa, con le modalità di cui all'articolo 10.

2. Per i concorrenti che siano ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 sarà acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.

7. Esclusioni. — 1. La Direzione Generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

8. Commissioni. — 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:

a. la commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria;

b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;

c. la commissione per gli accertamenti sanitari;

d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione di cui al comma 1, lettera a. sarà composta da:

— un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

— tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;

— un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte di cultura generale e di cultura tecnico - professionale;

— un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;

— un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

— un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione "C/2", segretario senza diritto di voto.

3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b., sarà composta da:

— un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

— due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione si avvarrà durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera c., sarà composta da:

— un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

— due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Gene-